

S T A T U T O

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1/1 - L'Associazione, operante fin dal 1974 e costituita autonomamente il 28/06/1985 con atto Notaio Zilletti di Firenze, repertorio n. 23019, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, ha la denominazione "AIL Firenze, Sezione Autonoma della provincia di Firenze dell'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma - ONLUS".

Essa opera quale Associazione di volontariato ai sensi della legge 11.08.1991 n. 266 e quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460.

1/2 - L'Associazione farà uso, oltre che nella denominazione sociale, anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o della sigla "ONLUS".

1/3 - L'Associazione è stata riconosciuta con DPR n. 481 del 19.09.1975 ed attualmente è iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito ai sensi del DPR n. 361 del 10/02/2000 presso la Regione Toscana al n. 419, ed in precedenza già iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Firenze al n. 776.

Art. 2 - Sede

2/1 - L'Associazione ha sede nel Comune di Firenze. La sede sociale potrà essere trasferita all'interno di detto Comune

con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Durata e Caratteristiche dell'Associazione

3/1 - L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta in qualsiasi momento con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

3/2 - L'Associazione, di puro volontariato, non ha scopo di lucro.

Art. 4 - Scopo dell'Associazione

4/1 - L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale. L'Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle leucemie, linfomi, mieloma e di altre ematopatie (che in prosieguo verranno semplicemente indicate come «leucemie»), nonché il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria a favore dei leucemici, di altri ematopatici e delle loro famiglie. L'Associazione potrà promuovere ogni attività di ricerca scientifica e biomedica sulle leucemie anche con nuove forme di organizzazione nel proprio ambito e potrà, altresì, istituire propri presidi di ricovero e cura dotati di autonomia gestionale, anche con contabilità separata, ma sempre all'interno della contabilità generale dell'Associazione.

4/2 - L'Associazione è socia dell'AIL Nazionale e persegue, nell'ambito della Provincia di Firenze, gli obiettivi previsti

dall'art. 4 dello Statuto dell'AIL Nazionale medesima, e in particolare potrà patrocinare, favorire, organizzare, gestire ed attuare qualsiasi iniziativa per:

- a) Sostenere i Centri Ematologici della Provincia di Firenze;
- b) contribuire alle ricerche riguardanti problemi di eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma;
- c) promuovere il contatto e la collaborazione fra gruppi di ricerca e di assistenza;
- d) promuovere il coordinamento sinergico tra le varie Associazioni per l'assistenza domiciliare ai pazienti leucemici;
- e) incoraggiare la formazione di ricercatori;
- f) collaborare con gli Organi legislativi e di Governo Statali, Regionali e con gli Enti locali per la corretta applicazione di norme, per la formulazione di piani di studio e per l'emanazione di nuove leggi e provvedimenti;
- g) collaborare con le Autorità, con gli Istituti ed i Servizi dipartimentali ed universitari e con le Istituzioni competenti per il miglioramento dei servizi e delle strutture per l'assistenza sanitaria e sociale dei leucemici, degli altri ematopatici e delle loro famiglie nonché per gestire strutture di accoglienza a favore dei medesimi.

Nel perseguimento dei suoi scopi l'Associazione agisce nel rispetto dello Statuto dell'AIL Nazionale e dei Regolamenti generali che ne disciplinano l'attività. Eventuali controversie

tra l'Associazione Nazionale e la Sezione AIL della provincia di Firenze saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale.

4/3 - Per l'attuazione di quanto sopra l'Associazione, potrà avvalersi delle proprie disponibilità finanziarie e potrà convenzionarsi con Enti pubblici e privati.

4/4 - L'Associazione riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato secondo le previsioni della Legge 11 Agosto 1991 n. 266. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dall'art.10 primo comma lettera a) del DLGS 4/12/1997 n. 460 salvo il disposto della lettera e) dello stesso comma.

Art. 5 - Strumenti

5/1 - Nei limiti dei propri scopi non di lucro, e tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) e dalla Legge 23 dicembre 2011 n. 214 (art. 12 limite per la tracciabilità dei pagamenti e contrasto all'uso del contante), l'Associazione potrà compiere in proprio o mediante convenzione, qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare ovvero potrà acquisire, senza fini speculativi, partecipazioni in Enti o in Società che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, siano utili per il conseguimento degli scopi dell'Associazione. A tal fine l'Associazione potrà rilasciare garanzie reali e/o

personali, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in affitto o in locazione, in uso e in comodato, beni mobili ed immobili compresi aziende ed impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.

5/2 - L'Associazione potrà reperire i mezzi finanziari occorrenti per il raggiungimento dei fini istituzionali anche mediante pubbliche sottoscrizioni.

5/3 - L'Associazione potrà costituire ove ne ricorra l'esigenza nell'ambito della propria area provinciale, una o più delegazioni; le delegazioni sono articolazioni organizzative di AIL Firenze, sono prive di personalità giuridica, e le loro attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla stessa Associazione.

Art. 6 - Soci-Volontari

6/1 - Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che sono interessate a dare il proprio contributo personale alla realizzazione degli scopi istituzionali dell'Associazione. Per essere ammessi in qualità di socio-volontario gli interessati debbono presentare domanda scritta, sull'accoglimento della quale decide insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione a maggioranza. Successivamente all'ammissione i Soci-Volontari dovranno versare entro il 31 marzo di ogni anno la quota annuale di adesione fissata dal Consiglio di Amministrazione. I Soci-Volontari prestano la loro opera gratuitamente e non han-



no diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non

al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di

quanto stabilito dall'Associazione e nel rispetto della legge.

L'Associazione assicura i Soci-Volontari contro gli infortuni

e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di vo-

lontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi,

ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la possibilità di

assegnare la qualifica di «benemerito» a quei Soci-Volontari

che si siano distinti per l'assiduità delle loro prestazioni.

I Soci-Volontari hanno diritto a:

a) partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione

muniti di tesserino di riconoscimento durante lo svolgimento

di dette attività;

b) partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie con

diritto di voto.

Le iscrizioni dei Soci-Volontari decorrono dal momento in cui

è stata accolta la domanda di ammissione.

Sono escluse forme di partecipazione temporanea alla vita as-

sociativa.

6/2 - I Soci-Volontari cessano di appartenere all'Associazione

per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Può

recedere il Socio-Volontario che non intenda continuare a col-

laborare alle attività dell'Associazione.

Decade il Socio-Volontario che non sia più in regola con il

pagamento della quota associativa per almeno due anni.

La decadenza può essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nel caso in cui il Socio-Volontario:

- a) danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- b) sia causa di disordini o dissidi tra i Soci-Volontari.


L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed ha effetto il giorno successivo rispetto a quello in cui la relativa comunicazione motivata è inviata all'escluso a mezzo lettera raccomandata.

Il Socio-Volontario receduto, decaduto od escluso, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati.

Art. 7 - Sostenitori

7/1 - Sostenitori sono coloro che, condividendone valori e iniziative, sostengono l'Associazione mediante versamento annuale di un contributo liberale. I Sostenitori possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. Essi possono far pervenire al Consiglio di Amministrazione proposte e suggerimenti che verranno portati all'attenzione dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la possibilità di assegnare la qualifica di «benemerito» a quei Sostenitori che si siano distinti per l'entità e la continuità del contributo versato all'Associazione.

7/2 - I Sostenitori che, venendo a conoscenza attraverso la stampa della convocazione di Assemblee Ordinarie o Straordina-



rie, desiderino parteciparvi, potranno farlo come osservatori e quindi senza alcun diritto di voto.

Art. 8 - Patrimonio e bilanci

8/1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote versate dai Soci-Volontari e dai Sostenitori;

b) da erogazioni liberali di persone fisiche e giuridiche;

c) da donazioni, eredità e legati;

d) da contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati italiani e stranieri;

e) da proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;

f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto sociale.

8/2 - Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione.

8/3 - L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario, il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea ordinaria dei Soci-Volontari, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente.

Il bilancio consuntivo approvato deve essere inviato all'AIL Nazionale entro il 31 maggio successivo all'approvazione.

Art. 9 - Organi


9/1 - Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci-Volontari;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10 - Partecipazione all'Assemblea

10/1 - Partecipano ed hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti coloro che hanno la qualifica di Socio-Volontario. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente Vicario o dall'altro Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano. Possono partecipare alle Assemblee anche i Sostenitori di cui al precedente art. 7 senza però alcun diritto di voto. L'Assemblea nomina un Segretario che provvede alla verbalizzazione delle delibere, salvo che alla medesima assemblea (ordinaria o straordinaria) sia presente un Notaio, nel qual caso sarà costui a provvedere alle relative verbalizzazioni. Le delibere assunte debbono essere sottoscritte dal Presidente, dal Segretario e, se presente, dal Notaio.

10/2 - All'Assemblea possono partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti del Comitato Scientifico.



co di cui ai successivi artt. 23 e 24.

Art.11 - Competenze dell'Assemblea dei Soci-Volontari

11/1 - L'Assemblea dei Soci-Volontari è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci-Volontari, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti o astenuti.

11/2 - In sede ordinaria l'Assemblea dei Soci-Volontari:

a) delibera l'acquisto, la vendita o permuta e l'assunzione in comodato di beni immobili;

b) approva i bilanci preventivo e consuntivo;

c) determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e li elegge;

d) può eleggere Presidenti onorari scelti tra coloro che hanno reso all'Associazione importanti servizi;

e) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, effettivi e supplenti.

11/3 - In sede straordinaria l'Assemblea dei Soci-Volontari delibera:

a) sulle modifiche dello Statuto;

b) la durata e lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci-Volontari

12/1 - In sede ordinaria l'Assemblea dei Soci-Volontari viene convocata almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

12/2 - L'Assemblea dei Soci-Volontari può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria:

a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;


b) su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati (Soci-Volontari) richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c) su richiesta scritta e motivata del Collegio dei Revisori dei Conti.

12/3 - Le Assemblee dei Soci-Volontari ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno 10 giorni, a mezzo lettera indirizzata ai Soci-Volontari, al domicilio risultante dal libro dei Soci-Volontari. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria potrà essere fatta anche per posta elettronica (con richiesta di avviso di lettura), per fax, mediante affissione di avviso presso la sede dell'Associazione nonché mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione (www.aifirenze.it).

In tutti i casi, l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo di convocazione, luogo che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione.

12/4 - L'avviso può indicare anche la data per la seconda convocazione che non deve aver luogo nello stesso giorno della prima.



Art. 13 - Costituzione dell'Assemblea dei Soci-Volontari

13/1 - L'Assemblea dei Soci-Volontari in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci-Volontari; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci-Volontari presenti.

13/2 - L'Assemblea dei Soci-Volontari in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci-Volontari, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto dei Soci-Volontari medesimi.

13/3 - L'intervento all'Assemblea dei Soci-Volontari ordinaria e straordinaria è ammesso anche per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio-Volontario. Ciascun Socio-Volontario non potrà essere delegato da più di 25 Soci-Volontari. Gli Amministratori ed i Sindaci Revisori non possono, in Assemblea, rappresentare altri Soci-Volontari.

13/4 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando vi siano all'ordine del giorno modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione, deve far intervenire un Notaio per la redazione del verbale di Assemblea. Parimenti nel caso di Assemblea ordinaria, alla quale dovesse essere presente un Notaio, la verbalizzazione delle delibere sarà affidata al medesimo come indicato all'art.10/1.

Art. 14 - Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci-Volontari

14/1 - Nelle deliberazioni assembleari ogni Socio-Volontario ha diritto ad un voto.

14/2 - Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

14/3 - Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci-Volontari, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei Soci-Volontari intervenuti.


14/4 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci-Volontari, come previsto dall'art.21, terzo comma, del Codice Civile.

Art. 15 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

15/1 - Il Consiglio di Amministrazione è formato da non meno di cinque a non più di diciannove membri scelti tra i Soci-Volontari dell'Associazione.

15/2 - Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; i Consiglieri prestano la loro attività gratuitamente, salvo diversa deliberazione assembleare, e sono rieleggibili.

15/3 - In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di procedere



re, attraverso cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. I membri così nominati rimangono in carica fino all'Assemblea successiva.

Art. 16 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

16/1 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione della bozza di bilancio consuntivo e bilancio preventivo e per la redazione della relativa relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre dei componenti il Consiglio stesso, oppure il Collegio dei Revisori. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

16/2 - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o da uno dei Vice Presidenti con lettera, anche consegnata a mano, spedita per fax o per e-mail. Tale comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

Art. 17- Adunanze e deliberazione del

Consiglio di Amministrazione

17/1 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza dei suoi componenti in carica in numero non inferiore a cinque, i quali non possono

farsi rappresentare, e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario o dall'altro Vicepresidente, oppure dal Consigliere più anziano.

17/2 - Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei voti dei presenti, anche quando alcuni tra questi si astengano; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

17/3 - Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipano i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, senza diritto di voto. Alle stesse adunanze, anch'egli senza diritto di voto, potrà essere invitato il Presidente (o altro membro da lui designato) del Comitato Scientifico di cui ai successivi articoli 23 e 24.

17/4 - Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare dal verbale che, trascritto nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

18/1 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la Legge o lo Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci-Volontari.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre lo schema di bilancio preventivo e bilancio



consuntivo;

c) nominare al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente Vicario, un secondo Vice Presidente ed il Segretario;

d) accettare donazioni, liberalità, eredità e legati, siano essi liberi come pure vincolati ad uno specifico fine dal donante. In quest'ultimo caso il Consiglio stesso dovrà accertare la successiva effettiva destinazione della liberalità, nel rispetto della volontà del donante;

e) deliberare sulle domande di nuove adesioni di Soci-Volontari;

f) promuovere raccolte di fondi;

g) pronunciare la decadenza dei Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, salvo procedere alla cooptazione nei termini dell'art.15/3, al fine di ripristinare i Consiglieri nel numero deliberato dall'Assemblea;

h) riscontrare, anche eventualmente dandone mandato al Presidente o a uno dei Consiglieri, le richieste di dati e documenti, e le istanze di verifica e controllo che pervengano dall'AIL Nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni AIL della Regione Toscana alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.

18/2 - Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti.

18/3 - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di conferire procure, per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti, anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.


18/4 - Il Consiglio di amministrazione potrà concedere in locazione o in comodato beni immobili e compiere le operazioni connesse.

Art. 19 - Firma e rappresentanza dell'Associazione

19/1 - La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza od impedimento, al Vice Presidente Vicario o, all'occorrenza, all'altro Vice Presidente. Nell'ambito dei poteri delegati ai singoli Consiglieri di cui al precedente art. 18/2 e nel rispetto dei limiti e delle indicazioni fornite dal Consiglio di amministrazione, la firma dell'Associazione spetta anche ai medesimi Consiglieri delegati.

Art. 20 - Presidente

20/1 - Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio di Amministrazione nonché l'Assemblea dei Soci-Volontari, coordinandone i lavori. Al Presidente, come anche indicato al precedente art.19/1, è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli cura



l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e sovrintende all'esecuzione di quelle deliberate dall'Assemblea. Coordina tutte le attività svolte dall'Associazione. Firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso, se necessario anche quelli per i quali esiste espressa delega ad altro membro del Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente Vicario o, all'occorrenza, all'altro Vice Presidente.

Art. 21 - Collegio dei Revisori

21/1 - Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente, e da due supplenti.

I membri del Collegio dei Revisori possono essere scelti anche tra non Soci-Volontari. Con delibera assembleare può essere nominato, anziché un Collegio, un solo Revisore effettivo e un solo supplente con i criteri e le competenze di cui ai successivi artt. 21/2 e 21/3.

I supplenti subentrano in ordine di anzianità al Revisore che per dimissioni o qualsiasi altra causa non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni. Il Revisore Supplente che sostituisce

tuisce un revisore effettivo rimane in carica fino al rinnovo naturale dell'intero Collegio.

21/2 - I membri del Collegio vengono scelti di preferenza tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili e degli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

21/3 - I Revisori durano in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea che provvede al rinnovo delle cariche sociali.

Essi sono rieleggibili.

Art. 22 - Competenze del Collegio dei Revisori

o del Revisore unico

22/1 - Al Collegio dei Revisori o qualora designato come da art.21/1 al Revisore unico, compete:

a) controllare la gestione finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti, l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle risultanze contabili;

b) presentare all'Assemblea dei Soci-Volontari in accompagnamento al bilancio consuntivo annuale, una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;

c) provvedere, occorrendo, e a norma del presente Statuto, a chiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci-Volontari od a convocare il Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 - Istituzione e composizione del Comitato Scientifico



23/1 - Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Scientifico come in appresso stabilito.

23/2 - Il Comitato Scientifico dovrà essere composto da tre a cinque persone, anche non soci, tra le quali un Presidente, per la durata di un triennio. Esso è rinnovabile.

Art. 24 - Competenze del Comitato Scientifico

24/1 - Il Comitato Scientifico avrà il compito di suggerire indicazioni specifiche per il migliore utilizzo dei fondi dell'Associazione, in relazione a tutte le attività di assistenza, collaborazione scientifica e ricerca.

24/2 - Il Comitato collaborerà con il Consiglio di Amministrazione e a tale scopo il suo Presidente, o altro componente da questi designato, potrà essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione medesimo.

24/3 - Il Comitato viene convocato dal suo Presidente nei tempi idonei per lo svolgimento della propria attività e con libertà di forma.

24/4 - Per la validità delle decisioni del Comitato sarà necessario il voto della maggioranza, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

24/5 - Alla eventuale sostituzione dei membri del Comitato Scientifico provvede il Consiglio di Amministrazione.

24/6 - Il Comitato curerà la redazione di un succinto verbale delle sue riunioni, nel quale sarà evidenziata soprattutto la parte propositiva.

Art. 25 - Scioglimento dell'Associazione

25/1 - L'Associazione, come indicato all'art.14/4, può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita a norma degli articoli 10, 11 ,12, 13 e 14 del presente statuto. Il relativo verbale dovrà essere redatto da un Notaio.

25/2 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli articoli n. 11-21 delle disposizioni di attuazione del medesimo, fermo quanto previsto dal successivo articolo 25/3.

25/3 - In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero degli iscritti sia inferiore a venti.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio residuo sarà devoluto all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Divieti ed obblighi

26/1 - L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua attività, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

26/2 - L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o

gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle connesse.


Art. 27 - Rinvio

27/1 - Per quanto non contemplato e regolato dal presente Sta-
tuto, si applicano le norme dello Statuto dell'AIL Nazionale
nonché le norme del codice civile e le altre disposizioni di
Legge applicabili in materia di enti non lucrativi.

F.to Fusari Silvio

F.to dott. Elisabetta Giotti Notaro

COPIA CONFORME AL 550 ORIGINALE
COMPOSTA DI N. quattordici (14) FOGLI CHE
SI RILASCIANO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
FIRENZE, IL 6 MAGGIO 2013



Elisabetta Giotti Notaro